

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

106° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2002

---

**I N D I C E****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	4
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	38
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	»	48
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	»	54
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	59
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	»	65
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	68

**Commissioni riunite**

3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 7 <sup>a</sup> (Istruzione) .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Informazione e segreto di Stato.....	<i>Pag.</i>	73
Infanzia.....	»	74

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport)

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2002

2<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione*  
ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la  
ricerca Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 16,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(753) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio  
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile  
1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.

Il Presidente ASCIUTTI, preso atto che nessun altro chiede di inter-  
venire in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale. Indi,  
constatata l'assenza del numero legale per procedere alla votazione degli  
emendamenti presentati, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2002

96<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(795) *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo***

**(55) *EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione***

**(770) *CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione***

**(797) *Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionale o comunque retribuita***

**(963) *TOGNI ed altri. – Norme in materia di ingressi dei lavoratori extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 6 febbraio.

Il presidente PASTORE informa che il Governo ha presentato un nuovo testo dell'emendamento 10.11, in tema di contrasto all'immigrazione clandestina, e l'emendamento 25.0.100, in materia di emersione di lavoro irregolare.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 13 di martedì 12 febbraio.

Si intende che per l'emendamento 10.11 (nuovo testo) i subemendamenti potranno riferirsi esclusivamente alle parti aggiunte, poste in evidenza nel testo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(905) Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio, con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice IOANNUCCI esprime un parere favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.1. Si esprime in senso contrario sugli altri emendamenti.

Il sottosegretario SAPORITO pronuncia un parere conforme a quello della relatrice, riservandosi di presentare in occasione dell'esame in Assemblea una nuova formulazione dell'emendamento 2.3.

Posti ai voti, sono respinti l'emendamento 2.7, fatto proprio dal senatore BASSANINI in assenza del proponente, e gli emendamenti 2.2 e 2.4, di identico contenuto. L'emendamento 2.3 del Governo è accolto. Il senatore BASSANINI, in assenza del proponente fa proprio l'emendamento 2.5, che viene messo in votazione ed è respinto. È poi accolto l'emendamento 2.1, mentre l'emendamento 2.0.1, fatto proprio dal senatore BASSANINI in assenza del proponente, è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che la disposizione di cui all'emendamento 2.1 sarà inserita dopo l'articolo 2, quale articolo aggiunto.

La relatrice IOANNUCCI pronuncia un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3, nonché sugli emendamenti aggiuntivi 3.0.1 e 3.0.2.

Il sottosegretario SAPORITO, pronunciando un parere conforme a quello della relatrice, annuncia la disponibilità del Governo a considerare, in occasione dell'esame in Assemblea, una formulazione che soddisfi le esigenze rappresentate dal proponente dell'emendamento 3.6, soppressivo del comma 4.

Il senatore VILLONE, in assenza dei rispettivi proponenti, fa propri gli emendamenti all'articolo 3.

Gli emendamenti 3.1 e 3.2, posti congiuntamente ai voti, sono respinti. Sono respinti anche gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Il senatore VILLONE ritira l'emendamento 3.6, riservandosi di riproporlo in Aula, in considerazione della disponibilità annunciata dal rappresentante del Governo. Vengono infine posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

La senatrice IOANNUCCI pronuncia un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4, nonché sull'aggiuntivo 4.0.2. Il sottosegretario SAPORITO si esprime nello stesso senso.

Il senatore VILLONE fa propri gli emendamenti all'articolo 4, considerata l'assenza dei rispettivi proponenti.

Sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2, identici, nonché l'emendamento 4.3. Sono respinti anche gli emendamenti 4.0.1 e, previa dichiarazione di voto contrario del senatore BASSANINI, il 4.0.2.

La relatrice IOANNUCCI esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 e sugli aggiuntivi 5.0.1 e 5.0.2, tutti fatti propri dal senatore VILLONE in assenza dei rispettivi proponenti. Il sottosegretario SAPORITO si esprime in senso conforme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.0.1 e 5.0.2 sono respinti.

La relatrice IOANNUCCI si esprime in senso contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, che il senatore VILLONE fa propri in assenza dei proponenti. Il sottosegretario SAPORITO esprime anch'egli parere contrario.

L'emendamento 6.1 viene posto ai voti ed è respinto.

Il senatore BASSANINI dichiara il voto contrario sull'emendamento 6.0.1, che determinerebbe un nuovo accentramento di competenze a suo tempo trasferite. Dichiara il voto contrario anche sull'emendamento 6.0.2, che rischia di complicare ulteriormente la già complessa distribuzione delle competenze.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 vengono respinti.

La relatrice IOANNUCCI esprime parere favorevole sul subemendamento 7.6/1 (nuovo testo). Pronuncia parere favorevole anche sull'emendamento 7.6, nonché sugli aggiuntivi 7.0.2 e 7.0.3, del Governo. Si rimette al parere del Governo sui subemendamenti 7.6/4, 7.6/10 (nuovo testo), 7.16 e

7.22. Invita il proponente a ritirare o comunque a riformulare, in particolare, gli emendamenti 7.6/7 e 7.19, sostituendo il riferimento alle «associazioni» con la formula «anche se costituiti in forma associativa». Esprime infine parere contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario SAPORITO chiede che la Commissione approvi l'emendamento 7.6 presentato dal Governo assicurando la disponibilità, per l'esame in Assemblea, a considerare alcune delle proposte correttive avanzate. Il Governo intende in ogni caso rispettare pienamente la riforma del titolo V della parte II della Costituzione e pertanto si opporrà ad emendamenti tendenti a ripristinare un accentramento delle funzioni. Pronuncia quindi un parere contrario sui subemendamenti in esame, in particolare sul 7.6/4 e sul 7.6/10 (nuovo testo). Invita infine la relatrice a predisporre per l'Assemblea un emendamento teso a recepire la proposta di comprendere fra i soggetti cui si riferisce la delega anche gli enti costituiti in forma associativa. Si riserva di esprimere il parere sul subemendamento 7.6/1 (nuovo testo) al momento della votazione.

Il senatore VILLONE aggiunge la sua firma agli emendamenti 7.5 e 7.3.

Il senatore BASSANINI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS sugli emendamenti 7.5 e 7.3, sottolinea come l'articolo 7 sia in palese contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che oltre a prescrivere che la delega sia limitata a un oggetto definito, stabilisce l'obbligo di indicare criteri e principi direttivi. Lo testimonia anche l'ordine del giorno presentato dal senatore Ascutti: esso propone una serie di principi e criteri direttivi, che però dovrebbero essere recepiti nel testo del disegno di legge. È opportuno sopprimere o stralciare l'articolo, affidando alla Commissione di merito l'elaborazione dei principi e criteri direttivi, cui non può provvedere la Commissione affari costituzionali.

L'emendamento 7.5, posto ai voti, è respinto. Sono respinti altresì gli emendamenti interamente soppressivi dell'articolo (7.3, 7.4, 7.37 e 7.38). In assenza del proponente il senatore BASSANINI fa propri i subemendamenti 7.6/2 e 7.6/3, che vengono messi in votazione e sono respinti.

Il sottosegretario SAPORITO esprime parere favorevole sul subemendamento 7.6/1 (nuovo testo), ringraziando il senatore Ascutti e la 7<sup>a</sup> Commissione permanente per il contributo fornito.

Il senatore ASCIUTTI rinuncia, pertanto, a un suo ordine del giorno riferito all'articolo 7, al quale corrisponde, nel merito, il subemendamento 7.6/1 (nuovo testo).

Il subemendamento 7.6/1 (nuovo testo) viene posto in votazione ed è accolto. Gli emendamenti 7.6/4, 7.6/5 e 7.6/6 (nuovo testo), fatti propri dal senatore VILLONE in assenza del proponente, sono respinti.

Il senatore VILLONE sottoscrive il subemendamento 7.6/7 e lo ritira, in ragione della disponibilità manifestata al riguardo sia dalla relatrice sia dal rappresentante del Governo. I subemendamenti 7.6/8, 7.6/9 e 7.6/10 (nuovo testo), fatti propri dal senatore VILLONE in assenza del proponente, sono posti in votazione e respinti.

È quindi accolto l'emendamento 7.6, nel testo modificato. Risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti successivi, fino al 7.36.

Il senatore KOFLER ritira l'emendamento 7.1, mentre il 7.2 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Anche l'emendamento 7.39 risulta precluso.

L'emendamento 7.0.1, posto ai voti, è respinto, mentre il 7.0.2, del Governo, è accolto, dopo alcuni chiarimenti del sottosegretario SAPORITO.

Il senatore BASSANINI dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 7.0.3, che prevede una delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità, senza indicare i prescritti principi e criteri direttivi, risultando pertanto in contrasto con la norma costituzionale.

Il sottosegretario SAPORITO fa presente le molteplici istanze provenienti dalle istituzioni di pari opportunità per il riordino delle disposizioni vigenti in materia.

La relatrice IOANNUCCI osserva che si tratta di riordinare disposizioni già vigenti.

L'emendamento 7.0.3 è infine posto in votazione ed è approvato.

La relatrice IOANNUCCI invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 8.12 e 8.0.1. Pronuncia un parere favorevole sull'emendamento 8.100 del Governo e contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario SAPORITO si esprime in senso conforme alla relatrice. Si riserva di portare all'attenzione dei Ministri interessati le proposte di cui agli emendamenti 8.12 e 8.0.1, in modo da soddisfare le esigenze da essi prospettate.

Sono posti in votazione gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.8, soppressivi dell'articolo, che vengono respinti.

Il senatore BASILE, apprezzando l'impegno dichiarato dal Governo, ritira l'emendamento 8.12 e preannuncia comunque la sua ripresentazione in Aula.

L'emendamento 8.6, fatto proprio dal senatore VILLONE in assenza dei proponenti, è respinto.

L'emendamento 8.100 del Governo è accolto. Sono respinti quindi gli emendamenti 8.1, 8.5, 8.7 e 8.9, di identico contenuto.

Il senatore VILLONE, dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS sull'emendamento 8.10, rileva che il parere negativo della relatrice e del rappresentante del Governo dimostra la volontà del Governo di colpire le persone, piuttosto che gli organismi cui sono preposte e dissimula un intento sostanzialmente clientelare.

Il presidente PASTORE fa presente che il comma 2 va interpretato in senso diverso, poiché lo scioglimento è condizionato ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, e cioè all'adeguamento al nuovo assetto organizzativo.

L'emendamento 8.10 è infine posto ai voti ed è respinto.

Il senatore MAFFIOLI sottoscrive l'emendamento 8.0.1 e lo ritira, in ragione delle assicurazioni fornite in proposito dal rappresentante del Governo.

È quindi respinto l'emendamento 8.0.2.

La Commissione approva infine la proposta del Presidente di affidare alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge all'Assemblea, proponendo le modifiche accolte nel corso dell'esame.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795****Art. 10.****10.11 (nuovo testo)**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 10.***(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)*

1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 15.000 per ogni persona.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadino o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso in concorso di tre o più persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

*3-ter.* Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25,000 euro per ogni persona.

*3-quater.* Per le aggravanti di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* non si fa luogo al giudizio di prevalenza o equivalenza con eventuali circostanze attenuanti concorrenti.

*3-quinquies.* Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3, *3-bis*, *3-ter* si applicano le disposizioni dell'articolo *4-bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.";

d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"*9-bis.* La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

**9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.**

*9-quater.* I poteri di cui al comma *9-bis* possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, da parte delle navi della Marina militare nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

**9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare sono stabilite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno e della difesa. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di raccordo alle attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia, sentite le altre amministrazioni interessate.**

*9-sexies.* Le disposizioni di cui ai commi *9-bis* e *9-quater* si applicano, in quanto compatibili anche per i controlli concernenti il traffico aereo".».

---

**Art. 25.****25.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)*

1. Chiunque, in periodo precedente il 1° gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo al lavoro domestico o, comunque, ad attività di assistenza a componenti della famiglia, può denunciare, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura, ufficio territoriale di Governo competente per territorio, della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo.

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro, ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione è allegata:

a) attestato di pagamento di un contributo forfetario, imputato alla posizione contributiva del prestatore d'opera, nella misura pari all'importo previsto per tre mesi per il rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis con il prestatore d'opera nei termini di cui al comma 5.

4. Nei venti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per territorio, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di 1 anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi, se è data prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il contratto di soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di emersione. La mancata stipulazione del contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di soggiorno.

6. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi precedenti, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1° gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenti una dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito, solo per questo, solo con la pena da due a nove mesi di reclusione.

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 905****Art. 2.****2.7**

TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**2.2**

BASSANINI

**2.4**

TURRONI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «pari al triplo», con le seguenti «pari al doppio».*  
\_\_\_\_\_**2.3**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai Sottosegretari di Stato, s'intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.».*  
\_\_\_\_\_**2.5**

TURRONI

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*  
\_\_\_\_\_

**2.1**

STIFFONI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) Il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;"».

---

**2.0.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"e) profili ambientali, sociali ed economici della sicurezza stradale"».

---

**Art. 3.****3.1**

TURRONI

**3.2**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 3.4

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone al parere parlamentare un documento contenente le linee direttive di una ristrutturazione del Ministero della difesa e delle Forze armate, anche in relazione alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

2. In tale documento dovranno essere specificate, per ciascuna delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, in una proiezione almeno quinquennale:

a) i compiti, le missioni e le attribuzioni delle diverse componenti della Difesa;

b) i livelli organici prevedibili in relazione alle missioni e i modi di copertura degli organici stessi;

c) le spese prevedibili nel medesimo arco di tempo in relazione agli oneri di personale, di funzionamento e di investimento;

d) i programmi di investimento più rilevanti nazionali ed internazionali;

e) l'incidenza degli impegni internazionali, europei, NATO ed ONU sulla struttura delle Forze armate.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione, le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimono un loro parere motivato sul documento di cui al comma 2».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo» con le seguenti: «4. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di espressione del parere di cui al comma 3, uno o più decreti legislativi in conformità al parere espresso dalle Camere e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:»*

---

### 3.3

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo, anche al fine di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, presenta un apposito disegno di legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

---

**3.5**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine è sospeso durante la sessione di bilancio e durante i periodi di chiusura feriale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».*

---

**3.6**

TURRONI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.0.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tutela e miglioramento dell'assetto idrogeologico"».

---

**3.0.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-ter.**

*(Interventi correttivi nel settore del Corpo forestale dello Stato)*

1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie materiali ed umane, le funzioni e le competenze relative al Corpo forestale dello Stato».

---

**Art. 4.****4.1**

TURRONI

**4.2**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.3**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «visive, secondo» fino alla fine del comma.*

---

**4.0.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "coordinamento degli uffici del Magistrato per il Po e del Magistrato alle acque di Venezia".

---

**4.0.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

*(Interventi correttivi nel settore della difesa del mare)*

1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione generale per la difesa del mare, sono trasferite le funzioni e le competenze relative al demanio marittimo e la vigilanza sui porti.».

---

**Art. 5.****5.1**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

**5.2**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. Il Governo presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge sulla riforma degli organi collegiali della scuola.».

---

**5.3**

TURRONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta alle Camere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di organi collegiali della scuola, indicando i problemi organizzativi e le possibili soluzioni.

2. Non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della relazione di cui al comma 1, le Camere adottano un apposito atto di indirizzo indicante, sulla base degli elementi e delle proposte contenute nella relazione, le linee e i criteri direttivi da seguire per la definizione di eventuali misure correttive.

3. Entro sei mesi dalla data di approvazione della relazione di cui al comma 2, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 21, comma 15».

---

**5.0.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "lotta all'abusivismo edilizio"».

---

**5.0.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-ter.**

*(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)*

1. All'articolo 10, comma 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito in legge il 9 novembre 2001, n. 401 le parole "all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"».

---

**Art. 6.****6.1**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

**6.0.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio"».

---

**6.0.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Interventi correttivi nel settore della protezione civile)*

1. Al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, le funzioni della Direzione centrale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno».

---

**Art. 7.****7.5**

BASSANINI

*Stralciare l'articolo.*

---

**7.3**

BASSANINI

**7.4**

PAGANO

**7.37**

TURRONI

**7.38**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.6/2**

PASSIGLI

*All'emendamento 7.6, comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**7.6/3**

PASSIGLI

*All'emendamento 7.6, comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**7.6/1 (nuovo testo)**

ASCIUTTI

*All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: «protezione dei beni culturali ed ambientali» inserire le seguenti: «senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e comunque conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali in particolare in particolare in materia di circolazione dei beni culturali»; dopo le parole: «soggetti diversi dallo Stato» inserire le seguenti: «in linea con l'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».*

---

**7.6/4**

PASSIGLI

*All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: «dallo Stato», aggiungere le seguenti: «ferma restando la competenza dello Stato in materia di indirizzo scientifico, tutela e restauro».*

---

**7.6/5**

PASSIGLI

*All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: «dallo Stato», aggiungere le seguenti: «anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati».*

---

**7.6/6 (nuovo testo)**

PASSIGLI

*All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: «concernenti i beni culturali», aggiungere le parole: «con misure che permettano la partecipazione anche di imprese artigiane specializzate di comprovata qualità ed esperienza».*

---

**7.6/7**

PASSIGLI

*All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: «di enti», inserire la seguente: «associazioni».*

---

**7.6/8**

PASSIGLI

*All'emendamento 7.6, comma 2, lettera e), sopprimere la parola: «soppressione».*

---

**7.6/9**

PASSIGLI

*All'emendamento 7.6, comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore».*

---

**7.6/10 (nuovo testo)**

PASSIGLI

*All'emendamento 7.6, comma 2, lettera g), dopo le parole: «tra gli aventi diritto» inserire le seguenti: «armonizzare la legislazione sui contenuti dei prodotti digitali e multimediali e sul software ai principi generali cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi».*

---

**7.6**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 7.**

*(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore)*

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1 per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

- a) beni culturali e ambientali;
- b) cinematografia;
- c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
- d) sport;
- e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
- c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate: chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni: ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alla lettera b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione accorpamento e riduzione del numero e dei componenti: snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di *doping*; riordinare i compiti dell'istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento

della richiesta e quello delle Commissioni parlamentari competenti per materia, reso nel medesimo termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi tali termini i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore».

---

### 7.10

TURRONI

*Al comma 1, sopprimere le parole da «Ferma restando» fino a «le attività culturali».*

---

### 7.11

TURRONI

### 7.40

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1 sopprimere le parole: «il riassetto e».*

---

### 7.9

TURRONI

*Al comma, 1 sopprimere le parole: «e regolamentari».*

---

### 7.8

PAGANO

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).*

---

**7.12**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da «anche allo scopo» fino alla fine della lettera.*

---

**7.13**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

---

**7.16**

PASSIGLI

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole «del comma 1» inserire le seguenti: «ferma restando la competenza dello Stato in materia di indirizzo scientifico, tutela e restauro».*

---

**7.18**

PASSIGLI

*Al comma 2, lettera d), dopo la parola «ambientali», inserire le seguenti: «anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati».*

---

**7.14**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

**7.24**

TURRONI

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole «anche attraverso la concessione ai privati».*

---

**7.23**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole «anche attraverso la concessione a privati» con le seguenti: «al pubblico, al fine di soddisfare le esigenze dei visitatori».*

---

**7.17**

PASSIGLI

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole «concessione a privati», inserire le parole: «o la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati».*

---

**7.15**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

**7.20**

PASSIGLI

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «provvedere alla revisione del sistema sanzionatorio in materia di tutela;».*

---

**7.25**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.».*

---

**7.21**

PASSIGLI

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «adeguare la disciplina degli appalti dei lavori pubblici concernenti», inserire le parole «favorendo la partecipazione di imprese artigiane specializzate di comprovata qualità ed esperienza».*

---

**7.27**

TURRONI

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da «ridefinire le modalità» fino alle seguenti: «ed istituti culturali;».*

---

**7.19**

PASSIGLI

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole «enti ed istituti», con le parole: «enti, istituti e associazioni».*

---

**7.26**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «individuare forme» fino alla fine della lettera.*

---

**7.28**

TURRONI

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole «difesa militare» con le seguenti: «valorizzazione del patrimonio artistico e culturale».*

---

**7.29**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

**7.30**

TURRONI

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: «e ridefinire le modalità» fino a «quantificazione degli stessi».*

---

**7.32**

TURRONI

*Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da «armonizzare la legislazione» fino a «materia di doping».*

---

**7.31**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da «garantire strumenti» fino alla fine della lettera.*

---

**7.33**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 2, sopprimere la lettera g).*

---

**7.22**

PASSIGLI

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi generali cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi».*

---

**7.34**

PASSIGLI

*Al comma 3, sostituire le parole «sentiti le regioni e gli enti locali, previo parere», con le parole «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e».*

---

**7.35**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, sostituire la parola «trenta» con la seguente: «sessanta».*

---

**7.36**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**7.2**

GUBERT

**7.1**

BETTA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, SALZANO, RUVOLO, ANDREOTTI, ROLLANDIN

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Sono in ogni caso fatte salve le maggiori competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».*

---

**7.39**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Alla rubrica, sopprimere le parole: «il riassetto e».*

---

**7.0.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-...»**

*(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «misure di controllo nelle aree in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti».

---

**7.0.2**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-...»**

*(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)*

1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti, con le relative risorse umane strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell'articolo 2, comma

1, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito dell'Ufficio sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

---

### 7.0.3

#### IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### «Art. 7 -...

*(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

b) ricondurre alla presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità che operano a livello nazionale».

---

**Art. 8.****8.2**

BASSANINI

**8.3**

DE PETRIS, TURRONI

**8.4**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, Malabarba

**8.8**

VILLONE, COVIELLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.12**

BASILE

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), d), e), f), g); alla lettera b), sostituire la parola «sette» con le seguenti: «sette esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile e scientifica nominati dal Ministro. Quattro dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» e sopprimere la seconda proposizione; sopprimere il comma 2.*

---

**8.6**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) all'articolo 9, comma 2, le parole "dello Statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 7, comma 5"».*

---

**8.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera g), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».*

---

**8.1**

MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

**8.5**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**8.7**

BASSANINI

**8.9**

VILLONE, COVIELLO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**8.10**

VILLONE, COVIELLO

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «esclusi gli organi per i quali composizione, designazione e nomina non siano state modificate dalla presente legge.».*

---

**8.0.1**

D'ONOFRIO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze non si applica l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

---

**8.0.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-ter.**

*(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*

1. All'articolo 36, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla fine del periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "gestione del servizio idrico, ivi compresa la determinazione delle tariffe"».

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2002

**58<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(885) Misure contro la tratta di persone**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa  
(Esame e rinvio)

Riferisce la senatrice ALBERTI CASELLATI, che ricorda come siano tuttora vigenti in materia di schiavitù, le norme del codice penale del 1930, ed in particolare, l'articolo 600 sulla riduzione in schiavitù. Per la tratta, sovviene, oltre all'articolo 601 del codice, l'articolo 3, numeri 6) e 7) della legge 20 febbraio 1958, n. 75, (meglio nota come legge Merlin), sull'immigrazione ed il reclutamento delle prostitute. Si tratta di norme ormai largamente insufficienti, non solo perché datate, ma perché di difficile applicazione ed inadeguate a contenere le nuove forme di schiavitù che tanta preoccupazione e tanto sdegno suscitano in sede internazionale. Da un lato, infatti, nella fattispecie della schiavitù, la difficoltà di provare la sussistenza di uno stato di assoggettamento analogo alla schiavitù – quando alla persona residui un certo margine di autodeterminazione – finisce per rendere applicabile la norma ai soli casi in cui vittima del reato sia stato un minore, lasciando, di fatto, prive di tutela le persone offese maggiorenni, quasi sempre donne. Dall'altro, la fattispecie della Legge Merlin si limita a colpire solo una parte del fenomeno della tratta, senza comunque rispecchiare le odierne modalità di realizzazione, caratterizzate il più delle volte da minacce, violenza ed inganno. Si prevede inoltre una pena edittale – da due a sei anni – non più adeguata

alla gravità del reato ed alle dimensioni assunte dal fenomeno criminoso. Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani, adottato nel corso della XIII legislatura dal Comitato parlamentare Schengen-Europol parla di stime che vanno dai 27 milioni di persone ai 200 milioni di persone. Secondo tale documento, «nella sola Unione europea, poi, con una popolazione complessiva di circa 370 milioni di cittadini europei e oltre 20 milioni di cittadini extracomunitari, gli immigrati clandestini sarebbero dai 3 ad 8 milioni. Le donne trafficate, avviate cioè mercato della prostituzione, sarebbero 500.000 in tutta l'Europa occidentale. Pur non essendoci al riguardo stime certe, taluni osservatori, con una ricca esperienza come operatori di strada, ritengono che in Italia siano 50 mila, tutte trattate come schiave. Di queste un terzo almeno sono minorenni; e solo il 50 per cento delle prostitute sono consapevoli, al momento dell'ingresso in Italia, di essere destinate al mercato della prostituzione.

Un così ingente traffico si traduce in un vero e proprio *business*. Secondo stime INTERPOL, dal mercato del sesso si ricavano almeno 5-7 miliardi di dollari l'anno e ciascuna donna trattata vale 120-150 mila dollari l'anno. Questo denaro, nelle mani della criminalità organizzata, alimenta la corruzione e consente – ed allo stesso tempo impone – una capillare gestione di questo mercato».

A fronte di tutto ciò le misure proposte con il provvedimento in titolo appaiono quanto mai opportune nella loro *ratio* ispiratrice.

Più specificamente, vanno in primo luogo sottolineati gli aspetti internazionali. Approvando queste norme l'Italia si porrebbe in prima fila nel dare concreta attuazione ai molti impegni sottoscritti dalle nazioni in numerose sedi internazionali, nella comune e pressante preoccupazione di debellare un fenomeno che si è già diffuso fin dove non si sarebbe mai dovuto permettere, quale frutto tra i più velenosi del terreno altrimenti fecondo di un mondo più aperto e più libero. Il profilo internazionale è imprescindibile in questa materia. Solo in un generale coordinamento delle nazioni sarà possibile colpire efficacemente un fenomeno che si muove ed opera proprio su questa dimensione.

Fu nel primo dopoguerra che si addivenne alla conclusione della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 sull'abolizione della schiavitù in ogni sua forma, resa esecutiva in Italia con R.D. 26 aprile 1928, n. 1723. Questo accordo ha un significato particolare nel campo della definizione di schiavitù, indicata come lo stato o la condizione di un individuo sul quale vengono esercitati tutti o alcuni degli attributi del diritto di proprietà, mentre la tratta di schiavi è invece indicata come la cattura, l'acquisto, la cessione di una persona in vista di ridurla in schiavitù, nonché ogni atto di acquisto di uno schiavo in vista di venderlo o di scambiarlo, ed ogni atto di cessione per vendita o per scambio, ed, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi. La Convenzione del 1926 è stata completata e modificata dalla Convenzione di Ginevra del 7 settembre 1956.

Il divieto della schiavitù e della tratta degli esseri umani risulta, inoltre, solennemente proclamato dall'articolo 4 della Dichiarazione Univer-

sale dei diritti dell'uomo del 1948, nella Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1959, nonché nel Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966. La repressione della tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione sono poi stati oggetto della Convenzione ONU adottata a New York il 21 marzo 1950, cui l'Italia ha aderito con legge 23 novembre 1966, n. 1173 e che fu oggetto di accesi dibattiti politici in occasione del voto della «Legge Merlin».

Bisogna inoltre aggiungere che la Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, adottata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro il 17 giugno 1999 – ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 25 maggio 2000, n. 148, ricomprende fra le dette «forme peggiori» tutte le forme di schiavitù. Va inoltre ricordato che lo Statuto della Corte Penale Internazionale, approvato con legge 12 luglio 1999, n. 232, enumera tra i crimini contro l'umanità, sui quali ha competenza la Corte medesima, la riduzione in schiavitù, intesa come esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso di traffico di persone, in particolare di donne e bambini ai fini di sfruttamento sessuale.

Importanti strumenti sono anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ed il Protocollo sulla tratta degli esseri umani, aperti alla firma a Palermo il 12 dicembre 2000.

In Europa, il divieto della schiavitù è stato solennemente affermato nella Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo del 1950 (articolo 4) e nella Carta Sociale Europea, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1961: la più recente proclamazione al riguardo è contenuta nell'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea svoltasi a Nizza il 7 dicembre 2000. L'articolo 31 del Trattato sull'Unione Europea, inoltre, indica come obiettivo dell'Unione quello di sviluppare tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, obiettivo da perseguire «prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta di esseri umani ed i reati contro i minori».

L'attuazione di programmi volti a al contrasto del traffico di esseri umani ed allo sfruttamento sessuale dei minori (Programma STOP e azione comune del 24 febbraio 1997 proposta dal Belgio) sono stati preliminari allo svolgimento della Conferenza interministeriale tenutasi a L'Aja il 26 aprile 1997, dove gli Stati membri si sono impegnati a massimizzare la cooperazione nella lotta contro il traffico di esseri umani e in particolare delle donne ed hanno concordato le linee guida europee per misure efficaci di prevenzione contro la tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale. Successivamente, gli Stati membri hanno deciso di costituzionalizzare il tema nel Trattato di Amsterdam, dove la tratta viene esplicitamente menzionata accanto al traffico di droga per quel che concerne lo sviluppo di un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria. Successivamente, sarà il Consiglio europeo straordinario di Tampere del 15-16 ottobre 1999 a costituire il più forte impulso

alla armonizzazione delle legislazioni penali in materia di traffico a fini di sfruttamento. Fra gli atti più recenti, a livello europeo, si segnala la proposta di decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani (COM/2001/854 def.) e, sul piano degli indirizzi, la risoluzione votata unanimemente dal Parlamento europeo il 19 maggio 2000, basata sulla relazione dell'on. Sorensen, che raccomanda agli Stati membri l'introduzione di una specifica forma di reato.

Altri paesi, è da notare, stanno adeguando il proprio ordinamento di fronte a questi crimini così gravi. Il 24 gennaio scorso l'Assemblea nazionale francese ha adottato – in prima lettura – un disegno di legge sulle forme di «schiavitù moderna» che segue un rapporto presentato – il 12 dicembre 2001 – da una commissione d'indagine istituita da quel ramo del parlamento d'oltralpe.

L'altezza e la profondità del profilo internazionale evidenzia – meglio di ogni altra argomentazione – l'importanza del profilo civile e sociale. Questo provvedimento è un atto importante di difesa da una forma di attacco ai più deboli tra gli esseri umani, talmente deboli ed indifesi che sono stati ridotti da esseri umani a «cose» sulle quali non solo viene esercitato un diritto di proprietà, ma se ne fa smercio con metodi di commercio internazionale su larga scala. È una battaglia – quella volta all'eradicazione completa di questa piaga – che parte da lontano. Le prime prese di coscienza sul problema della tratta degli esseri umani si ricollegano al movimento per l'abolizione della schiavitù che trasse alimento dalle rivoluzioni americana e francese: fu sulla loro scia che le potenze europee affermarono solennemente il divieto della schiavitù e della tratta in una serie di conferenze internazionali.

Un ultimo profilo di rilievo, del quale è doveroso dare conto è quello politico. Questo provvedimento è stato approvato all'unanimità alla Camera: un contesto che sembrerebbe perfino limitativo ricondurre a categorie politiche che evocano il bipartitismo. La verità è che questo provvedimento nasce da un'esigenza del tutto condivisa, da una volontà assolutamente comune ed è stato sostenuto da un concorso ampio di contributi e dedizione. Il relatore alla Camera – cui vanno attribuiti indubbi meriti – ha dato atto del lavoro comune del Governo e del Parlamento, senza trascurare i deputati delle diverse parti politiche che si sono impegnati nella scorsa legislatura. L'attuale Governo, che ha arricchito il dibattito con una propria proposta, ha dato atto – a sua volta – al relatore ed a tutti coloro che vi hanno contribuito di un lavoro nel quale è stata ravvisata, sostanzialmente, una comune impostazione.

Sotto l'aspetto tecnico – prosegue la Relatrice – il disegno di legge è composto da sei articoli.

L'articolo 1 riformula l'articolo 600 del codice penale. La norma viene interamente riscritta ed il suo nuovo testo evidenzia il dato di maggior rilievo, e cioè che assoggettare un essere umano per indirizzarlo alla prostituzione è una condotta che pienamente integra la riduzione in schiavitù e viene altrettanto severamente – anzi, più severamente – punita. Inol-

tre, con la formulazione attuale può risultare difficile riscontrare il delitto di riduzione in schiavitù quando il soggetto passivo sia un adulto.

È utile inoltre evocare un altro aspetto della questione, ricordando la vicenda del 1981, quando la Corte costituzionale dichiarò incostituzionale – con la celebre sentenza n. 96 – la norma sul delitto di plagio per contrasto con l'articolo 25 della Costituzione, perché – in sostanza – mancava una convincente definizione normativa. Anche la norma sulla schiavitù – nella versione attuale – è stata sospettata di incostituzionalità, per presunta violazione del principio di tassatività della norma penale, in particolare per quanto riguarda la previsione di condizione «analoga» alla schiavitù. Le questioni sono state ritenute per lo più manifestamente infondate, essendosi ritenuta dai giudici di merito la schiavitù una condizione da individuarsi, invece, sulla base dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 7 settembre 1956, ratificata dall'Italia con legge 20 dicembre 1957, n. 1304. In questo contesto la nuova formulazione si presenta come motivo di pregio, trovandovi – le convenzioni del 1926 e del 1956, e la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione che le ha evocate – un congruo precipitato giuridico.

La formulazione in esame si riferisce peraltro a «poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà», mentre quella della convenzione di Ginevra del 1926 parla di «attributi del diritto di proprietà o taluni di tali attributi», e, al riguardo, potrebbe esservi il rischio che, alla fine, dalla dizione approvata potrebbe risultare una maggior difficoltà – che non col testo della convenzione – di prova della fattispecie.

Per una migliore definizione del fenomeno si è invece distinto tra riduzione in servitù e schiavitù, anche qui con saldo riferimento a definizioni tratte dal contesto internazionale. Per servitù si intende la condizione di soggezione continuativa di una persona costretta all'accattonaggio o a rendere prestazioni sessuali o lavorative. Nella riformulazione dell'articolo 600 è stata prestata attenzione alla relazione della Commissione antimafia, approvata all'unanimità, nella scorsa legislatura, dove, a proposito del traffico di persone, si faceva riferimento al traffico di minori, soprattutto slavi, spesso venduti dalla famiglia e, poi, destinati all'accattonaggio. È stata riconosciuta quindi una situazione cui l'ordinamento italiano non ha fin qui dedicato specifica attenzione, prevedendo una sanzione assai alta per chi costringa continuativamente alla mendacità ed all'accattonaggio. La pena viene aumentata nel caso di soggetti minori di 14 anni e ne consegue, in virtù dei principi generali, la perdita della potestà parentale nel caso in cui a costringere all'accattonaggio siano gli stessi genitori.

Resta fuori, ma pur sempre presente nell'ordinamento, l'ipotesi contravvenzionale che punisce chi si avvalga di minori per commuovere i passanti e, quindi, indurli all'elemosina.

Nel corso dell'esame alla Camera, ampiamente dibattuta, ed infine trasformata in un ordine del giorno, è stata una proposta tesa a punire chi, conoscendo la condizione di servitù, si avvale di prestazioni lavorative o sessuali da parte di una persona in schiavitù o in servitù, prevedendo la reclusione da cinque a dieci anni. Nonostante la riconosciuta

bontà dell'intendimento, la soluzione adottata di non introdurre una siffatta previsione è stata motivata con ragioni tecniche connesse agli effetti – alcuni non voluti, altri non desiderabili – dell'inserimento di una norma siffatta nel contesto dell'articolato all'esame.

L'articolo 1 – ma anche gli altri articoli che disegnano fattispecie penali – prevedono un aggravante nel caso in cui il reato sia commesso a danno di minori di diciotto anni, in quanto la violazione del bene giuridico della libertà dell'essere umano appare più grave qualora sia rivolta a danno di minorenni. Al riguardo migliore potrebbe essere il coordinamento tra il comma 4 (che punisce chi costringe i minori all'accattonaggio) ed il comma 5 (che aumenta la pena per tutti i reati – ivi incluso il precedente – se commessi a danno di minori). Le pene sono invece diminuite – nella fattispecie di cui all'articolo 1 e nelle altre se i fatti sono di particolare tenuità. Si tratta di una previsione che forse deve il suo inserimento ad un'esigenza di bilanciamento con l'aumento di pena nell'ipotesi in cui sia coinvolto un minore. Resta tuttavia la sensazione di una clausola di cui appare improbabile la sussistenza. Forse potrebbe essere ripensata l'opportunità di un siffatto inserimento. Se per le ipotesi che puniscono l'induzione all'accattonaggio o per le fattispecie associative si può immaginare talune situazioni di «particolare tenuità», per il delitto di schiavitù o di servitù o di tratta, l'eventualità sembra a prima vista remota. Una riflessione sul punto va forse compiuta attentamente.

L'articolo 2 riscrive l'articolo 602 del codice penale modificando la fattispecie relativa all'alienazione ed all'acquisto di schiavi. Il testo proposto, come già quello vigente, si applica fuori delle ipotesi previste dalla fattispecie-base della riduzione (e mantenimento) in schiavitù (e in servitù). La formulazione vigente dell'articolo 602 incrimina la condotta di chi commercia «una persona in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù». Tale condotta è apparsa propriamente riferibile alla sola condizione di schiavitù, unica condizione che, assimilando la persona umana ad una cosa, pare renderne possibile l'alienazione o l'acquisto. Viene proposto dunque – nel testo in esame – di espungere la previsione della «condizione analoga alla schiavitù». Rispetto al vigente testo dell'articolo 602, viene eliminata inoltre l'ipotesi del mantenimento in schiavitù, che – nel disegno di legge in esame – è stata attratta dalla fattispecie più grave dell'articolo precedente, ed equiparata alla riduzione in schiavitù. Sembra correlata l'eliminazione della vigente incriminazione dell'impossessamento. Anche in questo caso la pena edittale aumenta: dai tre ai dodici anni quali minimo e massimo della previsione attuale, agli otto anni come minimo e venti anni come massimo nella proposta all'esame.

L'articolo 3, aggiunge l'articolo 602-*bis*, sulla tratta di persone. La scelta è stata nel senso di una fattispecie largamente costruita come una fattispecie associativa. Il presupposto della scelta è stato cioè che non vi sia normalmente una condotta posta in essere da un solo soggetto: organizzazioni criminali alleate e collegate, reclutano esseri umani, caratterizzati dalla loro debolezza e dallo stato di bisogno nei paesi di origine e, poi, li trasportano in altri paesi sotto violenza, minaccia, tortura. In tal

modo tali persone vengono costrette a soggiacere allo sfruttamento delle prestazioni sessuali, al lavoro forzato, all'accattonaggio, oppure al prelievo di organi.

Dal punto di vista puramente formale si sarebbe forse potuto sostituire questo testo a quello dell'attuale articolo 601, piuttosto che introdurre un articolo 602 bis. L'articolo 601 viene invece abrogato dall'articolo 6 del disegno di legge.

Un altro aspetto che, per completezza, va sottolineato è che alla Camera, durante l'esame in sede referente, non si è ritenuto che dalla configurazione associativa del reato dovesse derivare una competenza della Direzione nazionale antimafia e, territorialmente, delle direzioni distrettuali antimafia, e ciò per una considerazione di più ampio contesto sull'opportunità di una rivisitazione complessiva della competenza della Direzione nazionale antimafia e delle direzioni distrettuali. Resta, a fronte di ciò, l'impegno assunto dal nostro paese di investire del coordinamento delle indagini sul territorio nazionale un unico organo, anche al fine di agevolare i rapporti con le autorità estere.

Su questo articolo una riflessione va condotta poi anche con riferimento al disegno di legge «Disposizioni contro le immigrazioni clandestine», in esame alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato. Il comma 3 dell'articolo 12, del testo unico sull'immigrazione prevede, nella proposta in esame in quella sede, una disposizione – per molti profili correlabile – sulla quale il parere espresso dalla commissione Giustizia ha invitato la Commissione di merito a prevedere la clausola di salvaguardia «salvo che il fatto costituisca più grave reato», anche in considerazione dell'avanzato *iter* del disegno di legge n. 885, che effettivamente all'articolo 3 contempla una sanzione più grave (reclusione da otto a vent'anni, aumentati di un terzo per fatto in danno di minore). Un coordinamento delle due previsioni appare auspicabile, secondo i migliori canoni di politica criminale. Ritiene che si dovrebbe forse privilegiare questo testo, come fattispecie principe che sanziona ogni forma di nuova schiavitù, più che prevedere un'aggravante con riferimento all'agevolazione all'immigrazione clandestina.

L'articolo 4 prevede che i beni confiscati a seguito di sentenza di condanna per uno dei delitti sopracitati confluiscono nel Fondo per le politiche sociali, e vengano riassegnati al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinati alla realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime nonché alle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Nell'articolo 6 del disegno di legge vengono dettate norme di coordinamento con le quali la vigente disciplina in materia di circostanze aggravanti e attenuanti e di pene accessorie, per ai delitti di cui agli articoli 600-*bis* (Prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile) e 600-*quinquies* viene estesa alle nuove fattispecie di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale. L'articolo 601 del codice penale viene infine,

dal comma 5 dell'articolo 6, abrogato a seguito delle disposizioni introdotte nelle altre parti del testo.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia quindi il seguito dell'esame.

**(62) EUFEMI ed altri. – Disposizione per la lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù**

(Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice ALBERTI CASELLATI, che evidenzia come il disegno di legge in titolo preveda – senza novellare il testo dell'articolo 600 del codice penale – una pena «per chiunque contribuisca al mantenimento dello stato di schiavitù, o di condizione analoga alla schiavitù». Inoltre è previsto che sia punito con la stessa pena chiunque compia atti sessuali con persona che si trovi in tale stato in cambio di denaro o altra utilità economica. Non incide quindi sulla definizione del concetto di schiavitù o servitù, ma soltanto sulla misura della pena. Inoltre il disegno di legge prevede la promozione da parte del Ministero dell'interno di campagne informative sul fenomeno della prostituzione e della schiavitù rivolte al cittadini, autorizzandolo altresì a stipulare convenzioni con comunità e associazioni *no profit* impegnate nel recupero e nel reinserimento dei soggetti che si trovano nella condizione di schiavitù o analoga condizione, e che sono per questo obbligati a prostituirsi.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame.

**(234) GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies, 600-septies del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1988, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù**

(Esame e rinvio)

Riferisce la senatrice ALBERTI CASELLATI, che sottolinea come il disegno di legge in titolo intenda modificare le norme del codice penale che riguardano lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori. In questo senso prevede l'aumento delle pene e delle sanzioni previste per la prostituzione minorile, per la detenzione di materiale pornografico, nonché per le circostanze aggravanti. Gli articoli 5 e 6, tra l'altro, prevedono rispettivamente ipotesi di interdizione dai pubblici uffici e l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un Centro per la tutela dell'infanzia.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia quindi il seguito dell'esame.

**(505) DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone**

(Esame e rinvio)

Riferisce la senatrice ALBERTI CASELLATI, rilevando come il disegno di legge definisca la condizione di schiavitù agli effetti della legge penale, e introduca, definendola anch'essa, quella di servitù; modifica di conseguenza altri articoli del codice penale, e aumenta le pene ivi previste. L'articolo 4 di questo disegno di legge introduce il reato di traffico di persone, in senso sostanzialmente corrispondente a quello di tratta di persone previsto dal nuovo articolo 602-*bis* inserito dal disegno di legge n.885, prevedendo peraltro la stessa pena della reclusione da otto a venti anni. Il disegno di legge prevede all'articolo 5 l'introduzione di un articolo 602-*ter*, che riguarda l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di persone, reato anch'esso previsto dal disegno di legge n.885, con la differenza che esso viene previsto dallo stesso articolo 602-*bis*, e non viene enucleato in un articolo a sé stante. Gli articoli 7 e seguenti, poi, modificano anche corpi normativi diversi da quello del codice penale. Infatti viene modificato il codice della navigazione, e, in modo assai articolato, il codice di procedura penale e diverse leggi speciali, sempre con l'intento di modificare anche l'aspetto procedurale ed organizzativo della trattazione di questi reati. Così si prevede di attribuire la competenza a giudicare dei suddetti delitti al tribunale in composizione collegiale, nonché l'estensione ai medesimi della disciplina prevista dall'articolo 407 del codice di procedura penale in tema di durata e proroga delle indagini preliminari e di quella di cui all'articolo 7 della legge n.575 del 1965, con effetto di aggravamento della pena nell'ipotesi di commissione dell'illecito da parte di persone già sottoposte a misura di prevenzione.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

**(576) TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani**

(Esame e rinvio)

Riferisce la senatrice ALBERTI CASELLATI, che osserva come il disegno di legge n. 576 contenga «Disposizioni per la lotta contro la tratta di esseri umani». Come il disegno di legge n. 885 modifica l'art. 600 del codice penale, modificando le pene previste per la riduzione in schiavitù e definendo anche il concetto di servitù, con alcune lievi differenze. Anche in questo progetto di legge viene inserito un nuovo art. 602-*bis* (traffico di persone), prevedendone la punizione, al pari del disegno di legge n. 885, con la reclusione da otto a venti anni, ma differenziandosene per l'importante previsione dell'ininfluenza dell'eventuale consenso della vittima. Anche qui viene previsto il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di persone, sempre nell'ambito dell'art. 602-*bis*.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

**(49) CUTRUFO ed EUFEMI. - Norme contro il traffico e la vendita degli organi prelevati ai bambini**

(Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice ALBERTI CASELLATI, la quale rileva come il disegno di legge in titolo sia volto innanzitutto a prevedere uno specifico reato di traffico di organi prelevati ai bambini oltre ad alcune disposizioni aventi specifico rilievo in tema di misure di prevenzione e di misure interdittive, prefigurando altresì l'istituzione di una sezione speciale di polizia contro il traffico e la vendita di organi e la creazione di un osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli organi prelevati ai bambini.

«Il PRESIDENTE fa osservare che il provvedimento all'esame affronta in modo specifico il tema del traffico e della vendita degli organi prelevati ai bambini mentre i disegni di legge nn. 885, 576 e 505 riguardano in maniera prevalente la tratta degli esseri umani ed, infine, i disegni di legge nn. 62 e 234 presuppongono, il primo, il concetto di schiavitù o servitù senza definirlo, ma utilizzandolo in relazione al fenomeno della prostituzione mentre, il secondo, attiene ad alcuni aspetti più specifici del medesimo fenomeno.

Il senatore DALLA CHIESA condivide la prospettazione del Presidente, sottolineando al tempo stesso l'esigenza di trattare contestualmente le diverse problematiche enunciate, al fine di varare un testo che disciplini complessivamente tutti i fenomeni evidenziati soprattutto per i disegni di legge nn. 885, 576 e 505 sulla tratta delle persone e anche il provvedimento in titolo».

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2002

**32<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

DANIELI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.**La seduta inizia alle ore 14,50.**IN SEDE REFERENTE*

**(819) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

Intervenendo in sede di replica, il relatore FORLANI manifesta apprezzamento per le finalità sottese all'Accordo oggetto della ratifica, sottolineando però l'opportunità di un chiarimento del Governo in ordine all'interpretazione dell'articolo 6, comma 3, che prevede che la condanna nel Paese di trasferimento non possa essere più grave per natura o durata di quella inflitta dall'autorità giudiziaria della Parte trasferente. Tale previsione, che risponde ad evidenti ragioni di equità, sembra infatti in parte contraddetta dal richiamo, contenuto nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge, al criterio secondo il quale la durata della condanna nello stato di esecuzione dovrà corrispondere, «nei limiti del possibile», a quella indicata nella sentenza emanata nello Stato richiesto, che sembra prospettare la possibilità di parziali deroghe rispetto al principio del carattere non deteriore della pena enunciato nel predetto articolo 6 dell'Accordo. Appare inoltre essenziale che ciascuna Parte contraente si impegni a garantire ai detenuti che domandano il trasferimento nei penitenziari dell'altra Parte un'idonea informazione circa il trattamento al

quale andranno soggetti in caso di trasferimento in applicazione dell'Accordo.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario BACCINI, intervenendo in replica, con riferimento al quesito posto dalla senatrice de Zulueta nella precedente seduta circa le ragioni per le quali non è ancora stato ratificato l'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale con Hong Kong, firmato a Roma il 28 ottobre 1998, fa presente che sin dal mese di agosto è stato avviato il procedimento di concertazione interministeriale preordinato alla definizione del relativo disegno di legge di ratifica. In esito a tale attività, che ha presentato profili di particolare complessità tecnica, è stato recentemente approntato uno schema di disegno di legge di ratifica, che sarà sottoposto ad una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri, in vista di una sollecita presentazione alle Camere.

Con riferimento, poi, alla apparente discrasia evidenziata dal relatore Forlani fra l'articolo 6 della Convenzione e le relative note esplicative desumibili dalla relazione, rileva come il tenore della norma pattizia sia inequivoco, in quanto è espressamente previsto che la condanna da scontare nel territorio della Parte destinataria del trasferimento non potrà essere più afflittiva, per natura e durata, di quella irrogata dalla Parte trasferente, anche in caso di adattamento della condanna stessa.

In termini di garanzia, inoltre, rappresenta un elemento rassicurante la previsione dell'inderogabilità del consenso al trasferimento da parte della persona condannata, come pure la previsione per la quale la condanna dovrà essere definitiva ed il fatto dovrà essere previsto come reato nell'ordinamento di entrambe le Parti contraenti.

In conclusione, dopo aver assicurato che il Governo vigilerà con la necessaria attenzione sulla corretta applicazione dell'Accordo, anche per evitare che possano determinarsi situazioni pregiudizievoli per i diritti delle persone condannate, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore ANDREOTTI prospetta in primo luogo l'opportunità di riconsiderare le attuali procedure di concertazione interministeriale che precedono la presentazione dei disegni di legge di ratifica da parte del Governo; al riguardo, andrebbe valutata la possibilità di realizzare un più diretto coinvolgimento delle amministrazioni interessate già nella fase della negoziazione, così da evitare che accordi internazionali già sottoscritti possano rimanere a lungo bloccati in attesa di ratifica. In conclusione, annuncia il suo voto favorevole sul provvedimento.

Nell'annunciare il suo voto favorevole, il presidente DANIELI osserva come talune preoccupazioni emerse in ordine all'Accordo possano probabilmente essere fugate dalla considerazione che si tratta di un trattato rispondente a una tipologia già consolidata e dal richiamo al requisito dell'inderogabilità dell'assenso del condannato perché abbia corso la misura

del trasferimento. A ciò si aggiunge inoltre la ragionevole aspettativa di un'efficace attività di informazione a favore dei soggetti per i quali viene proposta la misura stessa in merito al trattamento penitenziario nel Paese di ipotizzata destinazione ad opera delle autorità consolari e dei difensori.

Per quanto riguarda il richiamo effettuato dal senatore Andreotti all'esigenza di una razionalizzazione delle procedure di concerto interministeriale che precedono il varo dei disegni di legge di ratifica, spesso defatiganti, auspica che un'iniziativa in tal senso, che riprenderebbe le fila di un discorso già avviato dai precedenti governi, possa essere assunta nel quadro della riforma del Ministero degli affari esteri annunciata dal presidente Berlusconi.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

*(886) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999*

*(951) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997*

(Esame congiunto con esiti separati)

Il presidente DANIELI, data la stretta analogia degli oggetti dei disegni di legge in titolo, propone che essi siano esaminati congiuntamente, fatta salva ovviamente l'adozione di separate deliberazioni.

Conviene la Commissione.

Riferisce quindi congiuntamente sui due disegni di legge in titolo il senatore FRAU, ricordando come le Convenzioni che essi tendono a ratificare siano diretti ad evitare che un medesimo cespite sia assoggettato ad imposizione in due distinti Paesi e a prevenire le evasioni fiscali.

La struttura Convenzioni ricalca gli schemi ormai consolidati affermatasi in materia nella prassi internazionale sulla scorta delle indicazioni dell'OCSE.

La sfera soggettiva di applicazione è costituita in entrambi i casi dalle persone residenti in uno o ambedue gli Stati rispettivamente contraenti, mentre quella oggettiva è rappresentata, per l'Italia, dall'IRPEF, dall'ILOR, e, limitatamente all'Accordo con l'Ucraina, dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e dalle corrispondenti imposte individuate negli ordinamenti tributari, rispettivamente, danese e ucraino.

Principio cardine al quale si conformano entrambe le Convenzioni è quello della non discriminazione, in virtù del quale i cittadini di uno Stato

contraente non vengono assoggettati nell'altro Stato ad imposizioni ed obblighi correlati diversi o più onerosi rispetto al trattamento applicabile ai cittadini dello stesso Stato che si trovino nella medesima situazione.

In aggiunta a ciò, appare apprezzabile la previsione di procedure semplificate per i rimborsi delle imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte nei casi in cui il diritto alla percezione di tali imposte sia limitato alla stregua delle disposizioni pattizie in esame.

Per le ragioni esposte, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Non essendovi senatori iscritti a parlare, dopo che il sottosegretario BACCINI si è associato alle considerazioni del relatore, verificata la presenza del numero legale, con separate votazioni viene conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione dei disegni di legge nn. 886 e 951.

**(948) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001***

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA che, riprendendo alcune considerazioni contenute nel libro bianco: «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», redatto a Bruxelles il 12 settembre dello scorso anno, rileva come i trasporti si trovino a dover soddisfare le esigenze di una società desiderosa di sempre maggiore mobilità e al tempo stesso un'opinione pubblica che non accetta cronici ritardi e mediocre qualità dei servizi. Il duplice obiettivo dell'allargamento e dello sviluppo sostenibile impone all'Europa interventi volti a migliorare l'intero sistema dei trasporti sia dal punto di vista economico che sociale e ambientale. Inoltre, gli attuali problemi di congestione del traffico rischiano di minare seriamente la competitività dell'economia europea. Infatti è difficile immaginare una crescita economica e sociale forte, creatrice di occupazione e di ricchezza in assenza di un sistema di trasporto efficace che permetta di sfruttare pienamente il mercato interno e le possibilità offerte dalla mondializzazione degli scambi commerciali.

La linea ferroviaria Torino-Lione rappresenta certamente, ad avviso del relatore, una grande esigenza per poter consentire di agevolare il traffico tra l'Italia e l'Europa e si andrà ad aggiungere agli attuali nove valichi alpini che non riescono a smaltire adeguatamente le esigenze dei trasporti di materiali e persone tra l'Italia e l'Europa.

È in questo contesto che si inserisce l'Accordo stipulato tra Italia e Francia il 29 gennaio 2001, che fa seguito ad un precedente Accordo italo-francese del 15 gennaio 1996, in cui veniva istituita una Commissione intergovernativa paritetica italo-francese che aveva come compito l'elaborazione di un progetto di accordo intergovernativo atto a definire

le caratteristiche generali del collegamento ferroviario, le relative modalità di realizzazione e di finanziamento ed i requisiti per la sua gestione.

I Governi italiano e francese, in occasione del vertice di Torino del 29 gennaio 2001, hanno deliberato l'avvio di una seconda fase dell'attività finalizzata alla realizzazione del collegamento ferroviario misto merci passeggeri Torino-Lione e hanno firmato questo secondo Accordo intergovernativo in cui: vengono essenzialmente definite l'insieme delle opere, degli impianti e delle attrezzature ferroviarie che saranno realizzate tra i nodi Sillon-Alpin e Torino; viene confermata la validità della Commissione intergovernativa che dovrà, tra l'altro, approvare il tracciato definitivo del progetto, la definizione di un accordo per le fasi realizzative delle opere e il programma degli interventi che saranno affidati al promotore, vale a dire quel soggetto con personalità giuridica costituito fra i due gestori delle infrastrutture ferroviarie.

Passa quindi ad illustrare il contenuto dell'Accordo in ratifica, soffermandosi in particolare sull'articolo 10, che definisce le modalità del finanziamento della fase concernente gli studi generali ed il progetto preliminare, che deve essere ripartito in parti uguali fra i due Paesi. Si prevede, inoltre, che i due Governi sollecitino l'ottenimento di fondi europei destinati a finanziare le reti transeuropee, pur considerando che nel libro bianco citato la Torino-Lione non fa più parte delle priorità di fascia A. Come è noto, il libro bianco non è però uno strumento programmatico, ed appare pertanto opportuno adoperarsi perché sia confermato ciò che era stato definito nella Conferenza intergovernativa di Essen del 1994, alla stregua della quale la Torino-Lione faceva parte dei 14 progetti prioritari ed approvati.

Del resto, per il Governo italiano la Torino-Lione fa parte del programma delle opere del sistema dei valichi alpini, come pure è stato definito dal contratto di programma tra lo Stato e le Ferrovie Spa. Si tratta, in ogni caso, di un programma veramente importante – un tunnel ferroviario a due canne di circa 52 Km, scavato sotto le Alpi in territorio italiano e francese e comprendente una stazione sotterranea di emergenza – per il quale si stima un impegno economico, solo per la parte italiana, di circa tre miliardi di euro, con una previsione di circa venti anni per il completamento dell'opera.

Va sottolineato che tale iniziativa corrisponde alle indicazioni della Convenzione per la protezione delle Alpi firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991, da Austria, Svizzera, Francia, Germania, Repubblica Slovena, Liechtenstein e Unione Europea, oltre che dall'Italia, Convenzione che, basandosi sui principi della prevenzione e della cooperazione per l'ambiente, è diretta a promuovere una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi.

Va segnalato inoltre con apprezzamento che speciale attenzione viene prestata al mondo delle autonomie, con la sostanziale associazione delle regioni Piemonte e Rhône-Alpes ai lavori della Commissione paritetica.

Le regioni e le province interessate potranno proporre sia interventi complementari, sia misure dirette a meglio integrare l'intervento di infra-

strutturazione nei contesti locali, anche al fine di valorizzarne gli effetti territoriali in relazione a specifici programmi di sviluppo.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del provvedimento, esprimendo l'auspicio che ciò agevoli le prospettive di una rapida riapertura del tunnel del Monte Bianco, in un contesto di sicurezza e rispetto dell'ambiente.

Il senatore BUDIN rileva come la linea ferroviaria oggetto dell'Accordo in ratifica rappresenti un'opera essenziale per attenuare la congestione del traffico transfrontaliero, e concorra alla realizzazione nell'Europa meridionale del cosiddetto «corridoio n. 5». Tale intervento quindi è destinato ad assumere nel suo complesso una straordinaria importanza, in quanto assicurerà l'indispensabile collegamento fra i Paesi dell'Europa occidentale ricompresi nell'Unione europea e quelli che in essa si accingono ad entrare, coinvolgendo in prospettiva anche la cerchia più ampia dei candidati all'ingresso nell'UE. In tal modo, l'intervento costituirà una sorta di ponte fra aree europee finora fortemente distanziate in termini di sviluppo economico.

Nel preannunciare il suo voto favorevole, sollecita, per le ragioni testé esposte, il Governo a portare avanti con forza, sia nel contesto dell'Unione europea che nei rapporti bilaterali e multilaterali, la realizzazione della rimanente parte del «corridoio n. 5», nell'ambito del territorio dell'Ungheria e della Slovenia, che, a quanto gli risulta, sembrerebbe destinata ad essere rinviata nella sua realizzazione alla stregua delle indicazioni del cosiddetto «Libro bianco sulla politica europea dei trasporti». Non sembra infatti accettabile che le priorità nello sviluppo della rete europea dei trasporti siano totalmente concentrate nell'Europa del Nord.

Il presidente DANIELI si associa alle considerazioni del senatore Budin sull'urgenza del rilancio dell'impegno per la realizzazione dei corridoi stradali e infrastrutturali, che rappresentano un veicolo essenziale per l'integrazione economica, sociale e culturale del continente.

Per quanto riguarda la definizione degli interventi a carattere prioritario, pur essendo inevitabile che la tempistica sia influenzata dalla maggiore disponibilità di risorse per gli interventi nel Nord Europa, è evidente l'interesse dell'Italia nel senso di una riaffermazione della centralità dell'impegno per le componenti del programma di infrastrutturazione da realizzare nell'Europa Centro-orientale e nel Mediterraneo, con riguardo, in particolare, ai corridoi nn. 5 e 8.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2002

**54<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Moratti e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per il seguito dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Convieni la Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 22 gennaio, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sugli esiti degli Stati generali della scuola**

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso.

Interviene innanzitutto la senatrice PAGANO, la quale rileva come la tematica concernente gli Stati generali sia stata superata dagli eventi e l'attenzione del Parlamento si vada ormai concentrando sul disegno di

legge di riforma della scuola che il Governo si accinge a presentare alle Camere.

Svolgendo poi alcune riflessioni sulle comunicazioni rese dal Ministro, ella prende atto dell'esigenza espressa dal nuovo Governo di sospendere la riforma dei cicli scolastici avviata con la legge n. 30 del 2000 al fine di verificare gli orientamenti delle categorie interessate e avanzare quindi nuove e correttive proposte, ma ricorda nel contempo che l'approvazione di quella stessa legge aveva fatto seguito a tre anni di intenso dibattito, durante i quali il progetto di riforma era stato sottoposto non solo all'esame del Parlamento, ma anche a un ampio spettro di consultazioni.

Ella si chiede poi quali criteri siano stati seguiti per l'organizzazione degli Stati generali e per la selezione degli interventi. A tale ultimo proposito, evidenzia criticamente il caso della Campania, dove vi è una realtà scolastica assai articolata e ricca di esperienze significative, che invece è stata rappresentata agli Stati generali in maniera assolutamente inadeguata. L'invito rivolto ai parlamentari, inoltre, non doveva avere natura personale, bensì il carattere ufficiale di un coinvolgimento istituzionale delle competenti Commissioni di Camera e Senato.

Anche per quanto riguarda gli esiti degli Stati generali, la condotta del Governo appare del resto censurabile, dal momento che gli atti non sono stati distribuiti ai parlamentari, i quali hanno dovuto ricavare le necessarie notizie per via telematica. Ciò contrasta con le stesse richieste che nel corso della XIII legislatura gli esponenti dell'allora opposizione rivolsero al Governo nei casi in cui ritennero di non essere stati debitamente coinvolti nei processi di riforma.

Oggi non rimane traccia delle consultazioni condotte nell'ambito degli Stati generali e risulta essere decisamente più interessante il confronto che si sta svolgendo attorno al disegno di legge elaborato dal Governo. Al riguardo, l'oratrice dà conto di alcune iniziative spontanee dirette a manifestare pubblicamente opinioni critiche nei confronti della progettata riforma, con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia e a quella primaria.

Quanto al contestato ricorso alla delega legislativa, ella rileva una contraddizione: la concessione della delega al Governo si giustifica con l'esigenza di fare meglio fronte agli oneri finanziari che la riforma comporta, in particolare relativamente alla retribuzione dei 6 mila insegnanti coinvolti dalla «onda anomala» dovuta all'ingresso anticipato dei bambini nel percorso scolastico (ma allora il numero dovrebbe salire a 10 mila considerando gli alunni provenienti dalle scuole materne private); ciò contrasta tuttavia con il taglio di 2 mila docenti nella scuola elementare dovuto alle misure contenute nella legge finanziaria.

Dal punto di vista metodologico poi, ella invita il Governo a riflettere sull'opportunità di non procedere nel percorso riformatore attraverso contrapposizioni preconcepite, richiedendo invece un confronto serrato ma proficuo con l'opposizione. In relazione a ciò, cita il caso negativo verificatosi in merito al provvedimento di riordino degli organi collegiali della scuola, sul quale l'opposizione ha avviato un tentativo di mediazione

che è stato respinto dal Governo. Laddove si continuasse a seguire questo metodo, ad essere sconfitti non saranno solamente gli esponenti della minoranza parlamentare, ma larghi settori del Paese, poiché la scuola rappresenta una componente fondamentale della vita economica e sociale nazionale.

Una particolare attenzione dovrà infine essere posta agli effetti che la riforma del Titolo V della Costituzione determinerà anche sul mondo della scuola: di fronte alle oggettive difficoltà di interpretazione della nuova disciplina normativa vigente e in presenza di opinioni contrastanti fra esponenti dello stesso Governo, le esigenze della scuola rischiano infatti di rimanere schiacciate. Sarà allora opportuno avviare un chiarimento con il ministro La Loggia, tenendo conto anche del contributo di idee offerto dall'opposizione parlamentare.

Il senatore GABURRO esprime un giudizio positivo sull'esperienza degli Stati generali della scuola, iniziativa coerente con l'impegno profuso dal Ministro per la riqualificazione del sistema di istruzione nazionale. Bisogna infatti guardare con favore a un percorso metodologico che ha ritenuto di anteporre – al fine di conseguire un largo consenso – un ampio processo di consultazioni alla predisposizione di uno specifico progetto di legge di riforma.

Affrontando quindi alcuni specifici aspetti dell'azione riformatrice che il Ministro intende avviare, egli si sofferma sul tentativo, valutato positivamente, di coniugare l'offerta di nuove opportunità per studi di eccellenza con il conseguimento di obiettivi di solidarietà. Esprime inoltre un giudizio favorevole sulla finalità di proporsi una crescita integrale dei giovani, che rappresentano il capitale umano indispensabile per accrescere la competitività del Paese. Non meno significative poi appaiono le proposte concernenti il doppio percorso di istruzione e formazione, l'alternanza scuola-lavoro e la formazione dei docenti. In merito a quest'ultimo punto, invita a riflettere sulla possibile compresenza di lauree specialistiche a livello di singolo ateneo e le scuole di specializzazione aventi natura interuniversitaria.

L'oratore conclude infine il suo intervento esprimendosi favorevolmente sull'intero percorso di riforma del sistema di istruzione, riferendosi anche ai grandi temi della parità scolastica, dell'università e della ricerca.

Terminato il dibattito, interviene in replica il ministro MORATTI, che ricorda come l'organizzazione degli Stati generali della scuola abbia tratto origine dall'esigenza di riflettere e intervenire sulle criticità inerenti la legge n. 30 del 2000, relative sia a profili organizzativi (come il problema della cosiddetta «onda anomala»), sia a questioni di merito. Gli Stati generali del resto hanno rappresentato solo uno dei momenti di confronto e non l'unica sede di dibattito.

Rispondendo poi ad alcuni quesiti posti dagli intervenuti, il Ministro assicura alla senatrice Soliani che tutte le componenti interessate alla riforma della scuola hanno potuto prendere parte agli Stati generali, con

ciò riferendosi non solo agli studenti, ai docenti, alle famiglie e ai dirigenti scolastici, ma anche ai rappresentanti delle autonomie territoriali. Ricorda altresì che quelle assise erano state a loro volta precedute da consultazioni condotte a vasto raggio, grazie non solamente agli approfondimenti condotti dalla commissione guidata dal professor Bertagna, ma anche a un questionario predisposto dall'ISTAT e distribuito a oltre 8 mila cittadini.

Di non minore portata era stato il confronto con il Parlamento, in quanto già in occasione dell'esposizione delle linee programmatiche del Ministero ella aveva avuto modo di illustrare alle Commissioni parlamentari gli aspetti della riforma del precedente Governo che riteneva più criticabili e che sono poi rientrati negli indirizzi impartiti alla commissione ministeriale competente. La revisione della legge n. 30 del 2000, d'altro canto, si è resa inevitabile a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha dato al Paese un nuovo assetto istituzionale di cui il Governo ha dovuto tenere conto nell'elaborare il disegno di legge che ha ricevuto l'assenso dell'ultimo Consiglio dei ministri.

Sulla proposta governativa, del resto, il Ministro garantisce che si svolgerà il più ampio confronto, senza tuttavia far sì che esso assuma dei connotati quasi referendari, come richiesto dal senatore Cortiana. L'impegno del Governo è infatti rivolto a consentire il necessario sviluppo del dibattito attorno alla progettata riforma, senza con ciò – come giustamente sottolineato dal senatore Tessitore – sottrarsi all'assunzione delle proprie responsabilità. Non vi è peraltro alcuna intenzione di azzerare l'esistente e di riaprire completamente i termini della discussione, come denunciato da molti senatori intervenuti. Si è invece tenuto conto di quanto è stato positivamente realizzato finora pur nell'ambito dell'inevitabile dialettica fra maggioranza e opposizione.

Il Ministro riferisce poi che il disegno di legge governativo verrà sottoposto la settimana prossima alla Conferenza Stato-regioni per poi essere presentato successivamente al Parlamento, al quale il Governo non intende sottrarre la funzione primaria di rappresentanza degli interessi generali. La proposta governativa reca infatti principi e criteri direttivi dettagliati e non si discosta molto nei suoi contenuti da un normale disegno di legge. Il Ministro dichiara peraltro di aver acceduto all'idea della delega legislativa, che renderà più agevole l'attuazione della riforma soprattutto dal punto di vista della necessaria copertura finanziaria, unicamente dinanzi alla garanzia che nel provvedimento sarebbero stati fissati «paletti» rigorosi per l'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo.

Quanto alle preoccupazioni emerse in merito ai distinti percorsi di istruzione e formazione, ella sottolinea che non si è trattato di una scelta autonoma del Governo, bensì di una conseguenza dell'assetto costituzionale che assegna la formazione alla competenza esclusiva delle regioni. L'omogeneità del sistema nazionale tuttavia verrà assicurata al livello di validità dei titoli, materia che rientra nella competenza statale e che dovrà essere commisurata anche rispetto ai parametri europei.

In risposta poi alle considerazioni della senatrice Acciarini, il Ministro dichiara di essere consapevole del patrimonio derivante dalla tradi-

zione legata all'istruzione tecnica e tuttavia, pur riconoscendo le difficoltà che potrebbero sorgere di fronte al processo riformatore, ribadisce che ormai ci si trova in un contesto diverso. In proposito, esprime l'auspicio che le regioni apportino un positivo arricchimento al sistema dell'istruzione, grazie al migliore raccordo con il territorio e con le connesse opportunità lavorative che esse dovrebbero garantire.

Ricordando come anche la senatrice Franco avesse formulato alcune preoccupazioni circa il doppio sistema di istruzione e formazione, il Ministro risponde che il disegno di legge governativo punta a realizzare un sistema unitario, integrato e aperto, nel quale il passaggio tra sistema dei licei e formazione professionale sarà sempre consentito e financo assistito. L'apertura sarà inoltre assicurata anche dal punto di vista degli sbocchi universitari, perché coloro che avranno scelto la formazione professionale potranno accedere all'istruzione superiore frequentando un quinto anno di corso integrativo e superando l'esame di Stato. Si offrono quindi pari opportunità a tutti, nel rispetto delle attitudini e delle vocazioni degli studenti, ma anche con la facoltà di modificare le scelte iniziali durante tutto il percorso educativo.

Ella accoglie infine con favore le sollecitazioni del senatore Brignone sull'importanza che la qualità del corpo docente assume per il successo dell'azione riformatrice e del senatore Gaburro sul rilievo che occorre dare alla formazione dei docenti. In proposito il Ministro ritiene si debbano individuare dei percorsi di studio universitari sufficientemente flessibili che permettano di soddisfare la doppia esigenza di un'adeguata capacità di insegnamento e di una approfondita conoscenza delle discipline di competenza degli insegnanti.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il ministro Moratti per l'esauriente ed analitica replica e dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2002

**35<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***RONCONI***indi del Vice Presidente***PICCIONI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Carmine Nigro, assessore all'agricoltura della regione Basilicata, accompagnato dal dottor Antonio Grasso, dirigente del settore agricoltura; il dottor Mario Lucifero, assessore all'agricoltura della regione Calabria, accompagnato dal dottor Camillo Caruso, dirigente coordinatore della materia agricola; il dottor Francesco Sciarretta, assessore all'agricoltura della regione Abruzzo; l'ingegner Cesare Vignoli, dirigente coordinatore agricoltura della regione Umbria; il dottor Nicola Fuzio, funzionario dell'assessorato trasporti e lavori pubblici della regione Lazio; il dottor Paolo Alessandrini, responsabile dei rapporti con il Parlamento della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome**

Il presidente RONCONI, nel rivolgere parole di benvenuto agli assessori regionali e ai funzionari presenti, sottolinea la rilevanza dei temi oggetto dell'indagine in corso, che auspica la Commissione agricoltura possa concludere in tempi ravvicinati.

Il dottor Andrea NIGRO, assessore all'agricoltura della regione Basilicata, nel ringraziare la Commissione per la sensibilità dimostrata rispetto alle problematiche attinenti alla carenza di risorse idriche ad uso irriguo, evidenzia che per alcune zone della regione Basilicata è stato riconosciuto lo stato di calamità naturale ai sensi della legge n. 185 del 1992, in riferimento all'anno 2000 e all'anno 2001.

Segnala poi che, attualmente, la situazione di perdurante siccità ha comportato una notevolissima diminuzione dei livelli d'acqua negli invasi artificiali (che comprendono anche schemi idrici interregionali): la drammaticità della situazione ha indotta la regione a costituire una unità di crisi alla quale partecipano anche le organizzazioni professionali agricole.

Per il settore agricolo la situazione si presenta particolarmente drammatica e le conseguenze dannose prevedibili investiranno non solo il settore ortofrutticolo e zootecnico, ma anche tutti gli altri settori della produzione agricola regionale (con danni stimabili nell'ordine di circa 1000 miliardi di lire).

A questa situazione di emergenza va aggiunto lo stato debitorio delle imprese agricole, sia nei confronti dell'INPS (*ex* SCAU) che degli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario.

Gli strumenti configurati dalla vigente legge n. 185 del 1992, già non pienamente sufficienti per fronteggiare un singolo stato calamitoso, si rivelano del tutto inadeguati nelle situazioni in cui gli eventi calamitosi si susseguono, come è accaduto nelle annate 2000, 2001 e 2002, in quanto non solo le risorse finanziarie previste da tale normativa sono piuttosto limitate, ma sono altresì utilizzate solo in riferimento alle colture in atto, fra le quali non rientrano né le colture della prossima estate, né quelle autunnali (in relazione alle quali è ragionevole ipotizzare un grave rischio, qualora l'attuale siccità perduri).

L'assessore Nigro prospetta pertanto l'opportunità di emanare una legge straordinaria, evidenziando che tale modalità di intervento è stata già seguita per le situazioni di emergenza idrica verificatesi in passato, nonché per l'insorgenza dell'afta epizootica nel 1993 e che la stessa ha comportato l'adozione di speciali provvidenze contemplate in specifici interventi legislativi.

Rileva infine che la situazione agricola regionale si è ulteriormente aggravata a seguito della crisi del settore zootecnico, conseguente alle emergenze della BSE e della *blue tongue*. Ricorda infine che con un apposito D.P.C.M. del dicembre 2001, è stata dichiarata la crisi idrica nelle regioni Puglia e Basilicata.

Ha la parola l'assessore all'agricoltura della regione Calabria LUCIFERO, il quale, nel ringraziare la Commissione per l'invito a partecipare alla presente audizione, rileva che gli invasi artificiali sono attualmente quasi vuoti e che sussiste altresì una difficile situazione di «concorrenza» tra l'uso elettrico dell'acqua e l'uso agricolo.

Evidenzia altresì che la situazione di emergenza idrica perdura ormai da diversi anni e che gli strumenti configurati dalla legge n. 185 del 1992 si rivelano inadeguati, essendo necessari per fronteggiare l'emergenza in questione interventi legislativi straordinari.

Sottolinea inoltre l'opportunità di adottare una strategia atta a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche, proponendo in particolare due diverse tipologie di intervento, la prima delle quali attiene alla realizzazione di nuovi invasi artificiali e la seconda all'ammodernamento della rete irrigua, ormai obsoleta e inidonea a garantire le condizioni necessarie ad una produzione agricola di qualità. Le risorse finanziarie destinate agli interventi sopraindicati sono state finora insufficienti.

Infine precisa che alla situazione di emergenza idrica attualmente in atto in Calabria, si aggiunge anche la grave crisi del settore zootecnico a seguito delle emergenze attinenti alla BSE e alla *blue tongue*.

Interviene l'assessore all'agricoltura della regione Abruzzo SCIARRETTA, rilevando che i nodi problematici sussistenti in tale settore nell'ambito della regione Abruzzo, attengono non tanto alla disponibilità in natura di risorse idriche (sufficienti in tali territori), quanto piuttosto alla inadeguatezza della struttura destinata all'irrigazione, in relazione alla quale è necessario dar corso ad interventi di ampliamento e di ammodernamento. In particolare precisa che una rilevante percentuale di territorio agricolo non è attrezzata con impianti irrigui fissi, con conseguente necessità per i produttori agricoli di sostenere ingenti spese per rifornirsi di acqua ad uso irriguo.

Fa infine presente che le risorse necessarie per far fronte agli investimenti in campo irriguo ammontano per la regione Abruzzo a circa 272 miliardi, precisando altresì che il bilancio regionale non consente di far fronte interamente a tali spese.

Ha la parola l'ingegner VIGNOLI, dirigente coordinatore agricoltura della regione Umbria, il quale consegna agli atti della Commissione una lettera, inviata al sottosegretario Scarpa Bonazza Buora, sulla situazione e sulle richieste per il completamento dei sistemi irrigui nella regione Umbria, rilevando che in Umbria e in Toscana sono in corso interventi per l'ampliamento del sistema irriguo, allo stato attuale ultimati solo al 50 per cento. Precisa altresì che l'ultimazione dei lavori per le opere irrigue in questione si prevede potrà consentire il pieno soddisfacimento del fabbisogno idrico dell'Umbria. Rilevato che le ripercussioni della situazione di siccità hanno investito anche l'Umbria, determinando una crisi idrica (in particolare per la situazione dell'Appennino) che, in assenza di miglioramenti, potrà porre grossi problemi per l'approvvigionamento idrico. Ribadisce infine l'esigenza di realizzare gli interventi per le infrastrutture irrigue necessari in ambito regionale.

I Senatori pongono alcuni quesiti.

Interviene il senatore BONGIORNO per formulare agli auditi dei quesiti volti ad individuare la natura dei nodi problematici sussistenti in campo idrico e precisamente se gli stessi attengano all'ambito gestionale oppure all'ambito idraulico-impiantistico; chiede inoltre se le risorse destinate dalla «legge-obiettivo» alle opere irrigue siano valutate sufficienti dalle regioni interessate e altresì se le stesse possano garantire un cofinanziamento delle opere previste.

Interviene la senatrice DE PETRIS rilevando che da dati in suo possesso emerge la sussistenza di un'elevata dispersione della risorsa idrica nelle condutture, a seguito della quale evidenzia l'opportunità di effettuare interventi manutentivi volti a superare tale grave situazione.

Riguardo alle tecniche di irrigazione, rileva che le stesse andrebbero innovate nell'ottica di garantire una razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica, chiedendo agli auditi di chiarire quali iniziative abbiano intrapreso le regioni in tale direzione.

Interviene il senatore VICINI, il quale evidenzia la situazione di crisi sussistente per l'Appennino tosco-emiliano, nonché per il bacino del Po, precisando altresì che in riferimento al primo dei due sopracitati territori il nodo problematico si concentra soprattutto sul profilo attinente al dissesto idrogeologico, mentre per quel che concerne il secondo emerge soprattutto il problema della qualità delle acque ad uso irriguo. Chiede agli auditi di chiarire se tali problematiche siano state prospettate dalla regione Emilia-Romagna nelle sedi competenti.

Prende nuovamente la parola il dottor Andrea NIGRO, assessore all'agricoltura della regione Basilicata, il quale, rispondendo al quesito prospettato dal senatore Bongiorno, rileva che, nell'ambito della gestione interregionale delle risorse idriche (cui partecipano la regione Puglia e la regione Basilicata), è stato intrapreso un programma di investimento finalizzato alla realizzazione di sistemi irrigui tecnologicamente avanzati e informatizzati, volti a consentire il risparmio di risorse idriche attraverso un sistema di telerilevamenti. Precisa inoltre che tali interventi sono attualmente in corso di svolgimento e che è stato presentato al Governo un programma (redatto dalla regione) per l'individuazione dell'elenco degli interventi per le infrastrutture irrigue, evidenziando che il miglioramento del sistema irriguo consentirebbe un accumulo pluriennale di risorse idriche utilizzabile nelle future situazioni di siccità.

In riferimento al quesito prospettato dalla senatrice De Petris, evidenzia che la struttura irrigua della regione Basilicata è obsoleta, precisando tuttavia che sono attualmente in corso di svolgimento rilevanti interventi

di trasformazione e di ammodernamento e sottolineando altresì che il bilancio regionale non consente di reperire risorse finanziarie sufficienti per tali realizzazioni.

Segnalato che l'aumento delle produzioni irrigue incrementa la domanda di acqua, evidenzia che, a livello regionale – attraverso lo strumento dei POR – sono stati previsti finanziamenti per incentivare l'adozione, da parte dei produttori agricoli, di misure idonee a consentire il risparmio delle risorse idriche all'interno dell'azienda, precisando che attualmente circa 1300 imprese agricole hanno inoltrato domanda per ottenere i suddetti finanziamenti.

Interviene il dottor Mario LUCIFERO, assessore all'agricoltura della regione Calabria, rilevando che le esigenze idriche, connesse all'agricoltura, hanno indotto numerosi produttori alla perforazione del terreno per il prelievo di acqua, con conseguente abbassamento dei livelli idrici sotterranei ed elevamento delle acque marine nelle zone costiere (fenomeno noto come «cuneo salino»), con gravi implicazioni ambientali.

Evidenzia inoltre che la produzione agricola di qualità richiede un ammodernamento della rete irrigua.

Interviene nuovamente il dottor Francesco SCIARRETTA, assessore all'agricoltura della regione Abruzzo, il quale prospetta come, nell'ottica del superamento della crisi idrica, la soluzione strategica consisterebbe nella riduzione delle superfici destinate a produzione ortofrutticola e nel contestuale aumento delle colture cerealicole, precisando tuttavia che tale scelta potrebbe rivelarsi non pienamente compatibile con le esigenze di mercato e che la stessa richiederebbe comunque una modifica delle linee della politica agricola comune dell'Unione europea.

Interviene il senatore AGONI per una breve precisazione, rilevando che il futuro ingresso dei Paesi PECO nell'Unione europea potrà avere ripercussioni sulla destinazione dei finanziamenti comunitari, comportando la necessità di fronteggiare la situazione di concorrenza soprattutto attraverso l'incremento e il miglioramento della produzione ortofrutticola e zootecnica, con conseguente inopportunità di adottare la soluzione prospettata dall'Assessore all'agricoltura della regione Abruzzo, che implica un cambiamento di rotta della politica agricola comune.

Interviene il PRESIDENTE, rilevando che le tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva in corso rivestono una particolare valenza, in quanto sussiste nel mondo agricolo una grande attesa per le soluzioni che il Governo adotterà per fronteggiare la crisi idrica.

Nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa la presente audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio 2002.

Il presidente RONCONI propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge in esame per giovedì 14 febbraio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, nel preannunciare che nella prossima settimana sarà programmata un'audizione del ministro Sirchia, sui problemi relativi alla BSE, in congiunta con la 12<sup>a</sup> Commissione, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS, nel preannunciare un proprio intervento in discussione generale, nella prossima seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo, prende atto della programmata audizione del Ministro della salute pur sottolineando che – come da lei richiesto – le Commissioni riunite 9<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> avrebbero dovuto prevedere l'audizione anche del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il senatore COLETTI preannuncia un proprio intervento in una prossima seduta dedicata all'esame del decreto-legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che il seguito dell'esame dell'A.S. 1064 proseguirà nelle sedute da convocare per martedì e mercoledì prossimo. Informa che l'audizione del ministro della salute Sirchia sui problemi relativi alla BSE avrà luogo giovedì 14 febbraio, alle ore 14,30, presso le Commissioni 9<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite. Informa altresì che la programmata audizione del sottosegretario per le infrastrutture e trasporti, onorevole Viceconte, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso, verrà calendarizzata in una prossima data, da concordare.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2002

**34<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 8,30.**PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato della Croce Rossa Italiana: seguito dell'esame del documento conclusivo**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Sulla discussione del documento conclusivo illustrato dal relatore, senatore Carrara, interviene il senatore TATÒ il quale, dichiarato di condividere l'impostazione di massima, sottolinea l'opportunità di alcune correzioni al testo proposto, in particolare propone la sostituzione delle espressioni «preoccupata» e «allarmata» riferite alla Commissione, con «in considerazione del ...», nonché la soppressione della parola «opinabili» riferita alle scelte di tipo amministrativo e la sostituzione di «perpetrate» con «effettuate» sempre con riferimento alle suddette scelte. Ritiene altresì più opportuno, in considerazione del fatto che gli auditi sono puntualmente elencati nella prima parte del documento, sintetizzare il riferimento alle audizioni successivamente operato nel documento stesso.

La senatrice BOLDI, dopo aver ringraziato il relatore Carrara per il lavoro svolto, ritiene che la parte relativa all'inquadramento del Corpo militare debba essere integrata, considerato che dalle audizioni effettuate è emersa una situazione ben più grave, tenuto conto che il Corpo militare ha un contenzioso con la Croce Rossa superiore al 100 per cento. Per quanto riguarda le conclusioni cui perviene il documento proposto, seppure è d'accordo nell'individuare negli attuali vincoli statutari e nella natura giuridica dell'ente, le ragioni principali della situazione di disfunzione organizzativa in cui versa l'organismo, ritiene necessario tuttavia integrarle con la considerazione dell'estrema conflittualità tra base e dirigenza che le audizioni hanno evidenziato. Ciò aiuterebbe a meglio comprendere

se sia opportuno affidare a questa stessa dirigenza la gestione della nuova fase in cui l'organismo si accinge ad operare.

Il senatore TREDESE, ringraziato il relatore per il documento proposto, pur ritenendo anch'egli che molte delle disfunzioni organizzative dell'ente siano da imputarsi a uno statuto non più confacente alla realtà, condivide le preoccupazioni emerse nell'intervento della senatrice Boldi che hanno sottolineato come dato obiettivo emerso dall'indagine l'estrema conflittualità tra base e dirigenza. Dopo aver espresso qualche perplessità circa la sufficienza di una modifica statutaria per sanare tale situazione, rivendica un ruolo più incisivo della Commissione nella nuova fase che si apre per la vita di questo organismo.

Il senatore FASOLINO ritiene che le problematiche relative alla Croce Rossa Italiana siano imputabili da un lato alla natura giuridica dell'ente e dall'altro allo scollamento profondo tra vertice e base della Croce Rossa che vive una situazione di squilibrio tra volontariato e organizzazione retribuita e che vede una rilevante rissosità ai livelli periferici e dirigenziali. A quest'ultimo proposito, non si può negare che il Presidente della Croce Rossa Italiana abbia una propria responsabilità; accuse anche pesanti le sono state rivolte nel corso delle audizioni, sulle quali occorre che da parte del Ministero competente sia fatta la dovuta chiarezza.

Il senatore LIGUORI, dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro di sintesi svolto, ritiene necessario integrare il testo proposto con alcune precisazioni: per esempio sarebbe opportuno sostituire l'espressione «opinabili» riferito alle scelte di tipo amministrativo della Croce Rossa con «controverse», precisando altresì che è stata la Presidente Garavaglia, rivolgendosi al Presidente del Senato, a chiedere di essere audita. Sottolinea quindi la difficoltà di distinguere tra le diverse anime dell'associazione che, nelle sue articolazioni periferiche, ha visto una sorta di esercizio di potere, con comportamenti censurabili da parte di alcuni dirigenti, i quali andrebbero rimossi, una volta accertatane la responsabilità. Rinvia quindi, per più puntuali considerazioni di merito, all'intervento che svolgerà nella prossima seduta la senatrice Baio Dossi.

Il senatore TONINI esprime ringraziamento al relatore Carrara. In merito alla decisione assunta dal Governo parallelamente all'indagine conoscitiva in corso presso la Commissione, di sospendere il rinnovo degli organi dell'ente, sottolinea come ancora non si conoscano con chiarezza le ragioni della mancata approvazione del nuovo statuto, di cui si lamenta il difetto di impianto, mentre è indubbio il disagio profondo e reale della Croce Rossa e la difficoltà di rapporti soprattutto nelle sedi periferiche. È al corrente che il Consiglio dei ministri ha varato un decreto sulle questioni urgenti in materia sanitaria che proroga fino al 30 giugno 2002 gli attuali organismi. Siccome sembra improbabile che si pervenga all'adozione del nuovo statuto entro quella data, si deve porre il problema

della gestione di questa fase di transizione e del disagio dei comitati locali che avevano visto con soddisfazione riconosciuta una forte autonomia nel nuovo statuto e che, nella fase attuale, vedono invece ulteriormente allontanarsi la possibilità di realizzazione di questa istanza autonomistica.

Il presidente TOMASSINI ritiene opportuno che nella prossima seduta il relatore Carrara presenti una nuova formulazione del documento che tenga conto delle osservazioni emerse, cui aggiunge una propria considerazione relativa al fatto che dalle audizioni svolte è emersa anche l'estensione impropria dei compiti della Croce Rossa Italiana. Ricorda quindi le norme regolamentari che regolano lo svolgimento dell'indagine e l'approvazione del documento conclusivo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2002

**74<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale del servizio della valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dottoressa Maria Rosa Vittadini, e il direttore generale della prevenzione presso il Ministero della salute, dottor Fabrizio Oleari, accompagnato dal dottor Giuseppe Ruocco, direttore dell'Ufficio VII della direzione generale della prevenzione presso il Ministero della salute.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizione di direttori generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero della salute**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il dottor OLEARI, dopo aver dato conto del quadro normativo afferente le tematiche in esame, osserva che il problema della disciplina delle bonifiche nei siti inquinati ha un impatto sulla salute umana sul quale quindi è necessario effettuare rilevazioni ed analisi. In particolare, hanno importanza le valutazioni tossicologiche, soprattutto con riferimento ai valori di fondo, a volte non facilmente determinabili, circa l'esposizione ad una data sostanza pericolosa. Riguardo a ciò l'Istituto superiore di sanità ha effettuato diversi accertamenti, in particolare sulle diossine e sui loro metaboliti e, per quanto concerne l'esposizione a tali sostanze, si è fatto riferimento anche ad un'ampia modellistica matematica, già consolidata nella letteratura scientifica. La determinazione di tali valori è stata studiata anche per quanto concerne l'area a rischio della laguna veneta che, oltre ad essere estesa, risulta particolarmente complessa sul piano del movimento delle acque e dei sedimenti.

Peraltro, sono stati condotti alcuni studi anche su altre aree a rischio che hanno posto l'accento sui tassi di mortalità tra i lavoratori impiegati in quelle zone; nelle 15 aree a rischio, oggetto di analisi, si sono evidenziate le diverse cause di mortalità e secondo i dati disponibili per gli anni 1990-1994 si è registrato un numero di 800 morti in eccesso rispetto ai valori attesi, soprattutto connesse a malattie circolatorie, dell'apparato respiratorio e digerente, nonché a tumori polmonari. Al di là di questi dati, osserva che esistono attualmente problemi organizzativi in ordine alle procedure di bonifica che dovrebbero essere superati anche attraverso un maggiore coordinamento tra le strutture sanitarie ed ambientali.

La dottoressa VITTADINI, dopo aver ricordato le competenze specifiche del servizio della valutazione di impatto ambientale (VIA) che dirige, fa presente che, in relazione agli impianti di Porto Marghera si applicano le norme vigenti in materia di VIA con le specifiche modalità previste dall'accordo di programma per la chimica di Porto Marghera. L'interconnessione funzionale dei processi produttivi formati da impianti, anche appartenenti a soggetti diversi, rende infatti impossibile la valutazione di ciascun intervento preso a sé, presentato da un singolo proponente. Per ovviare a tale situazione l'accordo di programma prevedeva l'istituzione di una unità di progetto, a cura della regione Veneto, con il compito di raccogliere istruire ed inviare agli enti competenti alla formulazione dei necessari pareri i progetti presentati dai diversi soggetti imprenditoriali.

Questa procedura di coordinamento ha permesso di conseguire taluni risultati: infatti, sono state esaminate le istanze presentate da Enichem, dall'European Vinyls Corporation (EVC) e da Montefibre, relative a progetti stralcio corredati dagli elenchi degli ulteriori interventi; è stata perfezionata la procedura VIA per TD 12, impianto per la produzione di ossido di carbonio e idrogeno, mentre è in corso la procedura VIA relativa al progetto di bilanciamento delle produzioni presentata da EVC. Con riferimento a quest'ultimo intervento, l'unità produttiva si dice bilanciata quando tutto l'acido cloridrico prodotto dal *cracking* del dicloroetano

(DCE) è usato nella sezione ossiclorurazione e quando la stessa DCE non è né importata né esportata.

L'intervento è finalizzato ad aumentare la produzione mantenendo invariato il *layout* dell'impianto. Ciò pone notevoli problemi in relazione alla vetustà dell'impianto esistente, con un notevole scadimento dell'affidabilità e delle condizioni di sicurezza già evidenziati del resto dall'incidente verificatosi l'8 giugno 1999 che ha comportato il rilascio in atmosfera di circa 3000 chilogrammi di cloruro di vinile monomero (CVM). L'aspetto più preoccupante è rappresentato dalle possibili ricadute sulla popolazione, dovute all'insufficiente livello di sicurezza a causa della adozione di un inadeguato contenimento delle sostanze pericolose, basato su guardie idrauliche che scaricano direttamente in atmosfera. Inoltre, le soglie di tollerabilità valide per i lavoratori non lo sono anche per la popolazione. Infatti si stima che il rischio accettabile per la popolazione sia pari ad un decimo di quello per i lavoratori.

Il senatore BERGAMO chiede se esiste un censimento che raccolga le rilevazioni delle ripercussioni delle sostanze pericolose sui lavoratori e sulla popolazione e se è disponibile una verifica cronologica dei decessi connessa alla attivazione degli impianti. Inoltre chiede se il *masterplan* in corso di redazione preveda il coinvolgimento delle strutture del Ministero dell'ambiente e, in particolare, se le modalità di compimento delle bonifiche siano oggetto di analisi da parte del servizio della valutazione di impatto ambientale. Infine, in relazione al processo di trasformazione in atto sui canali portuali, chiede chiarimenti in ordine allo stato della valutazione di impatto ambientale prevista.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE chiede alcuni chiarimenti in ordine agli interventi che sono stati predisposti per fronteggiare il rilascio in atmosfera di sostanze inquinanti da parte dell'impianto di EVC. Inoltre, chiede se, per quanto concerne l'area di Porto Marghera, esiste uno studio climatologico e se esso viene contemplato nella procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il presidente NOVI avanza una richiesta di chiarimento al dottor Oleari in ordine ai livelli di mortalità censiti di cui ha dato conto, chiedendo se tali dati sono limitati soltanto per gli anni 1990-1994.

Il dottor OLEARI, rispondendo ai senatori intervenuti, fa presente che sono in realtà esistenti anche ulteriori dati sui livelli di mortalità in corso di pubblicazione, come, ad esempio, quelli riferiti agli effetti del cloruro di vinile accertati in alcuni impianti. Senza giungere ad alcun giudizio definitivo per quanto riguarda i rapporti di causalità, da tali dati si desume certamente un eccesso di mortalità oltre che una serie di rilevanti conseguenze sulla salute, come attestato dal registro delle malformazioni congenite. Peraltro, l'attività di bonifica dei siti inquinati impone di con-

tinuare nello studio di questi fenomeni, in considerazione del fatto che alcune patologie restano latenti per molti anni.

La dottoressa VITTADINI, rispondendo ai quesiti formulati dai senatori intervenuti, fa presente che esiste un censimento delle emissioni effettuato dalle province; tuttavia esso è basato sulle autorizzazioni rilasciate, mentre dovrebbe basarsi sulla concentrazione delle emissioni nell'aria e nell'acqua. Per quanto concerne le modalità di attuazione delle bonifiche, esse non sono propriamente oggetto di analisi nel corso della procedura di valutazione di impatto ambientale che però può interessarsi al caso in cui la bonifica preveda una sistemazione di materiali pericolosi in una discarica. Con riferimento ai canali portuali, senza dubbio occorre sviluppare le potenzialità previste; tuttavia si è in attesa di ricevere ancora la domanda di compatibilità ambientale stabilita nel nuovo piano regolatore.

Per quanto riguarda il rischio strutturale dell'impianto di EVC evidenza che per fronteggiare il problema è stata messa a punto anche una trappola di carboni attivi e che il piano degli interventi, sul quale la regione Veneto ha espresso parere positivo, sembra essere contestato dalla stessa EVC che pone una serie di condizioni che rischiano di snaturare il progetto originario. Infine, sottolinea come non sia accettabile applicare alla popolazione le stesse soglie di rischio previste per i lavoratori dal momento che la popolazione dispone di una diversa capacità di cogliere e di reagire ai pericoli connessi alla esposizione a sostanze pericolose.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per le valutazioni fornite, rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

#### **75<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
MULAS

*Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE REFERENTE

(141) *TURRONI ed altri. – Disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia*

(711) *BERGAMO. – Salvaguardia di Venezia e della sua laguna*

(890) *FALCIER ed altri. – Legislazione speciale di Venezia*

(1070) *BASSO ed altri. – Norme per la salvaguardia di Venezia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore PONZO, dopo aver ricordato che negli ultimi vent'anni il tema della salvaguardia di Venezia e della sua laguna è stato oggetto di diversi interventi normativi e che sono stati spesi circa 3.000 miliardi di lire senza che il problema fosse avviato a soluzione, si sofferma su quello che egli reputa l'intervento principale da effettuare: la regolazione dell'afflusso delle maree. Con riferimento a tale intervento, osserva che il disegno di legge n. 711 sembra essere, rispetto agli altri disegni di legge in esame, il più completo, affrontando tale questione in modo risolutivo. Del resto, bisogna anche tener conto del fatto che l'attuale Esecutivo ha dimostrato una particolare attenzione verso la salvaguardia del capoluogo veneto: infatti, nel dicembre dello scorso anno, il Comitato, istituito ai sensi della legge n. 798 del 1984, e presieduto dal Presidente del Consiglio ha deliberato di dar corso al completamento della progettazione delle opere mobili per difendere Venezia e la laguna dal disagio delle acque alte; inoltre, in data 21 dicembre 2001, il CIPE ha inserito il progetto MOSE nel primo programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, prevedendo uno stanziamento complessivo pari a 8.000 miliardi di lire.

Pertanto, anche alla luce di questi ultimi fatti, si augura che non si frappongano più ostacoli burocratici alla salvaguardia di Venezia e che gli organismi coinvolti nella gestione degli interventi, come il Comitato previsto dalla legge n. 798 del 1984 siano concepiti in modo snello; inoltre, ritiene inopportuna una riforma del ruolo e delle competenze del Magistrato delle acque di Venezia.

Conclude auspicando che con l'istituzione di un comitato ristretto – al quale fin da ora assicura il proprio contributo – si possa pervenire, nel più breve tempo possibile, ad un *corpus* normativo unico che raccolga e semplifichi le disposizioni concernenti la salvaguardia di Venezia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2002

*Presidenza del Presidente*  
Enzo BIANCO

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**AUDIZIONI**

**Audizione del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale illustra una relazione sui temi oggetto dell'audizione, e risponde successivamente alle domande e richieste di chiarimenti poste dal Presidente e dai componenti del Comitato.

Al termine dell'audizione, il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia**

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2002

*Presidenza del Presidente*  
Maria BURANI PROCACCINI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) chiede che la Commissione si attivi in relazione all'iniziativa assunta dalla Svezia dove si sta discutendo una legge prevede la possibilità di adottare bambini anche per le coppie omosessuali. Non sa se la Svezia abbia recepito il trattato di New York sui diritti dell'infanzia e peraltro è ben chiaro che ogni paese ha il diritto di approvare le leggi che meglio crede; ritiene, tuttavia, che la Commissione, in ragione della sua autorevolezza, dovrebbe dare un segnale al riguardo ed auspica che di ciò si discuta nella prossima seduta.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che in alcune autorevoli declaratorie la Comunità europea ha fornito indicazioni su quali regole debbano tener presenti i vari Stati quando legiferano in materia di infanzia e di adolescenza. Giudica utile che la Commissione disponga di un quadro d'insieme delle iniziative europee in proposito: partendo da tale quadro sarà possibile stabilire se e come agire, per esempio predisponendo un documento da sottoporre al vaglio parlamentare.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito)*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori – Audizione dell'ingegner Paolo Nuti, presidente dell'Associazione italiana Internet provider, del dottor Matteo FICI, presidente dell'Assoprovider, in relazione alla problematica della regolamentazione di Internet**

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione.

L'ingegner Paolo NUTI, il dottor Matteo FICI e don Ilario ROLLE svolgono relazioni cui seguono domande e richieste di chiarimento di Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, del deputato Silvana PISA (DS-U) e dei senatori Piero PELLICINI (AN), Antonio MONTAGNINO (MAR-DL-U) e Amedeo CICCANTI (CCD-CDU-BIANCOFIORE).

L'ingegner Paolo NUTI, il dottor Matteo FICI e don Ilario ROLLE rispondono ai quesiti che sono stati loro posti.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia l'ingegner Paolo NUTI, il dottor Matteo FICI, don Ilario ROLLE, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

